



**GLI ASPETTI FISCALI
E PREVIDENZIALI
DELLO PSICOLOGO**

Sommario

Introduzione	3
A quali adempimenti un professionista deve sottostare?	5
Adempimenti di natura fiscale	6
Adempimenti ai fini IVA	7
Apertura della partita Iva.....	7
L'emissione della fattura – Art. 6 Dpr 633/1972.....	13
Il contenuto della fattura – Art. 21 DPR 633/1972	13
La conservazione delle fatture d'acquisto – Art. 25 DPR 633/1972	17
Le liquidazioni periodiche dell'Iva	17
L'IVA nell'ambito delle prestazioni psicologiche	18
Esenzione da Iva e conseguente indetraibilità dell'Iva sugli acquisti – Art. 10 DPR 633/1972	20
Adempimenti ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRAP)	21
L'IRPEF – L'imposta sul reddito delle persone fisiche.....	23
L'IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive.....	26
Il Regime Forfettario - Legge 190/2014	28
I requisiti per l'accesso al regime forfettario	28
I principali vantaggi del regime forfettario	30
Il versamento delle imposte e la dichiarazione dei redditi	35
Gli adempimenti previdenziali – E.N.P.A.P.	38
I contributi dovuti all'Enpap.....	38
Quando si versano i contributi Enpap.....	39
Gli studi di settore	41
La fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni	43

Introduzione

Il presente *vademecum* vuole essere una panoramica generale sugli adempimenti fiscali e previdenziali a cui il professionista deve far fronte durante l'espletamento della sua attività professionale.

Negli ultimi anni si è purtroppo assistito ad un vertiginoso moltiplicarsi di adempimenti a carico di coloro che esercitano la libera professione, al punto tale da costringere spesso il professionista a distogliere la propria attenzione dalla sua attività professionale per dedicare sempre più tempo al disbrigo di pratiche amministrative.

Queste poche pagine non aiuteranno sicuramente a ridurre l'onere che il nostro legislatore fa ricadere quotidianamente su tutti coloro che hanno deciso di intraprendere la già "ardua strada" della libera professione, ma può essere un valido punto di partenza per tutti coloro che si accingono ad aprire una partita iva.

Prima di affrontare nel dettaglio i singoli adempimenti che la legge impone, è però opportuno fornire un inquadramento giuridico alla figura del "Professionista" in generale e dello Psicologo in particolare.

L'art. 2222 del Codice Civile definisce il lavoro autonomo come un contratto d'opera in base al quale **"una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente"**.

Dalla lettura del Codice Civile emerge quindi come, da un punto di vista giuridico, alla base della prestazione professionale ci sia un contratto d'opera tra il professionista ed il proprio cliente, le cui caratteristiche possono essere così sinteticamente riepilogate:

1. Svolgimento di una prestazione a carattere personale (il professionista deve eseguire personalmente la prestazione, senza delegarla a terzi);
2. Previsione di un compenso (onerosità del contratto d'opera);
3. Assenza del vincolo di subordinazione (assoluta indipendenza del professionista rispetto al proprio cliente).

Nell'ambito della libera professione il legislatore ha poi riconosciuto una particolare categoria di professionisti il cui esercizio è subordinato alla preventiva iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dalle associazioni professionali, che avviene in base ad esami o concorsi, volti a certificare la preparazione del professionista. Sulla base di tale previsione, con la legge n. 56 del 18/02/1989, nasce l'Ordine degli Psicologi.

L'Ordine degli Psicologi è l'ordine professionale che riunisce tutti gli esercitanti la professione di psicologo e di dottore in tecniche psicologiche. È un ente di diritto pubblico a base associativa vigilato dal Ministero della Salute.

Sempre la legge N. 56 del 18/02/1989 ha fornito per la prima volta la definizione della professione di psicologo: *La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.*

A partire dal 1° gennaio 1996, a seguito dell'approvazione del D.Lgs 103 del 10 febbraio 1996, viene assicurata la tutela previdenziale obbligatoria nei confronti dei soggetti che svolgono la libera Professione. I liberi professionisti iscritti ad un albo professionale, ma privi di un'autonoma cassa, possono dotarsi di un proprio Ente previdenziale di riferimento.

A seguito di tale disposizione legislativa, nasce l'Enpap, Fondazione di diritto privato che attua le tutele previdenziali ed assistenziali in favore degli Psicologi che esercitano la propria attività come liberi professionisti in base alla legge n. 56/89 sull'ordinamento della professione di psicologo.

Alla luce di quanto fino qui detto, è quindi possibile riassumere le principali caratteristiche dello Psicologo:

1. **Rientra nell'ambito delle professioni protette;**
2. **Iscritto all'ordine degli Psicologi;**
3. **Iscritto all'E.n.p.a.p.**

A quali adempimenti un professionista deve sottostare?

Il professionista, nell'espletamento della propria attività professionale, deve sottostare ad adempimenti di diversa natura.

Tali adempimenti possono essere classificati in tre gruppi principali:

1. Adempimenti di natura fiscale:
 - a. Adempimenti ai fini IVA
 - b. Adempimenti ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF-IRAP)

2. Adempimenti di natura previdenziale:
 - a. Iscrizione all'Enpap
 - b. Versamento dei contributi Enpap

3. Adempimenti amministrativi
 - a. Iscrizione all'Albo professionale
 - b. Rispetto della deontologia

Nel presente vademecum ci limiteremo ad analizzare nel dettaglio gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale, cercando di fornire una trattazione completa ma nel contempo non eccessivamente articolata e complessa.

Adempimenti di natura fiscale

Gli adempimenti di natura fiscale possono essere suddivisi in due macro categorie, a seconda della natura delle imposte che gravano sul professionista.

Nel sistema tributario italiano le imposte si distinguono in:

1. Imposte dirette;
2. Imposte indirette.

Le **imposte dirette** sono quelle che colpiscono "direttamente" la ricchezza del contribuente, sia quella già esistente in capo alla persona (il cosiddetto patrimonio personale), sia quella prodotta svolgendo un servizio o una prestazione di natura professionale (il cosiddetto reddito professionale).

Le **imposte indirette** colpiscono invece la ricchezza nel momento in cui questa viene trasferita (per esempio con la vendita di un bene) o viene spesa (per esempio con la fruizione di un servizio o di una prestazione professionale). L'imposta indiretta più importante attualmente presente nel nostro sistema tributario è l'I.V.A..

Gli adempimenti fiscali che gravano sul professionista possono quindi essere distinti in:

1. Adempimenti ai fini IVA (**adempimenti ai fini delle imposte indirette**);
2. Adempimenti ai fini delle imposte sul reddito professionale (**adempimenti ai fini delle imposte dirette**).

Adempimenti ai fini IVA

Come abbiamo già avuto modo di vedere, l'I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) è l'imposta indiretta più importante, non solo a livello italiano ma anche europeo, sia per il gettito da questa generato, sia per la complessità tecnica derivante dalla sua applicazione e riscossione.

Gli adempimenti ai fini dell'I.V.A. possono essere così schematizzati:

1. Apertura della partita IVA;
2. Emissione e conservazione delle fatture (parcelle);
3. Conservazione delle fatture d'acquisto;
4. Liquidazione periodica dell'Iva;
5. Dichiarazione Iva annuale;
6. Invio elenco clienti e fornitori.

Apertura della partita Iva

Per poter svolgere la propria attività professionale, lo Psicologo deve per prima cosa munirsi del numero di Partita IVA.

La Partita IVA è un codice numerico di 11 cifre che, abbinato al codice fiscale, identifica il contribuente quale "lavoratore autonomo esercente un'attività professionale".

L'Ente preposto al rilascio delle Partite Iva è l'Agenzia delle Entrate.

Ci sono tre canali differenti che il professionista può utilizzare per richiedere la Partita Iva all'Agenzia delle Entrate:

1. Rivolgendosi ad un professionista abilitato che fungerà da intermediario tra lo Psicologo e l'Agenzia delle Entrate (pratica telematica);
2. Presentando di persona a qualsiasi sportello dell'Agenzia delle Entrate il modulo cartaceo di apertura della Partita Iva, debitamente compilato e firmato;
3. Accedendo al sito internet www.agenziaentrate.gov.it, registrandosi ai servizi telematici e scaricando l'apposito software per la richiesta della Partita Iva.

Sia che ci si avvalga dello strumento informatico, direttamente o tramite un intermediario incaricato, sia che si utilizzi il tradizionale sportello fisico, il modulo da compilare ai fini dell'apertura della partita iva è univoco.

Si riporta qui di seguito una bozza del modello.



**DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ,
VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA**
(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

CODICE FISCALE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pagina n. XX

QUADRO A
TIPO DI DICHIARAZIONE

1 INIZIO ATTIVITÀ

DATA INIZIO

XXXXXXXXXX

2 VARIAZIONE DATI

L

PARTITA IVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA VARIAZIONE

XXXXXXXXXX

3 CESSAZIONE ATTIVITÀ

PARTITA IVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATA CESSAZIONE

XXXXXXXXXX

4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA

PARTITA IVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

QUADRO B
SOGGETTO D'IMPOSTA

DITTA OVVERO COGNOME E NOME

XX

Dati identificativi

RISERVATO A SOGGETTO NON RESIDENTE

INDIRIZZO COMPLETO (CITTÀ, VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

XX

STATO ESTERO

NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO

XX

**Attività esercitata
e luogo di esercizio
in caso di più attività
indicare l'attività
prevalente**

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ

XX

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS

XX

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

XX

SCRITTURE CONTABILI

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

XX

Regimi fiscali agevolati

Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni)

Attività di commercio elettronico

INDIRIZZO DEL SITO WEB

XX

PROPRIO

OSPIANTE

INTERNET SERVICE PROVIDER

CESSAZIONE

C

QUADRO C
TITOLARE

Dati identificativi

CODICE FISCALE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COGNOME

XX

NOME

XX

DATA DI NASCITA

XXXXXXXXXX

COMUNE (o Stato Estero di nascita)

XX

PROVINCIA

XXXXXXXXXX

**Residenza anagrafica o,
se diverso,
Domicilio Fiscale**

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

XX

SCRITTURE CONTABILI

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

XX

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pagina n.

**QUADRO D
RAPPRESENTANTE**

COGNOME OVVERO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		CODICE CARICA	DATA INIZIO PROCEDIMENTO	CESSAZIONE C
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV.	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE		
CODICE FISCALE DELLA SOCIETA' RAPPRESENTANTE FISCALE						

QUADRO E

DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (cessionario, donatario, ecc.)

SEZIONE 1
OPERAZIONI
STRAORDINARIE
TRASFORMAZIONI
SOSTANZIALI
SOGGETTIVE

<input type="checkbox"/> 1a	CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA	<input type="checkbox"/> 1b	MODIFICAZIONE DI SOCIETA' IN DITTA INDIVIDUALE	<input type="checkbox"/> 1c	SUCCESSIONE EREDITARIA
<input type="checkbox"/> 2a	CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D'AZIENDA				
<input type="checkbox"/> PL	Barrare la casella se il soggetto subentrante intende esercitare la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997				

indicare la partita IVA (se ditta individuale) o il codice fiscale (se soggetto diverso) dei soggetti estinti o trasformati: vedi istruzioni

PARTITA IVA / CODICE FISCALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE
PARTITA IVA / CODICE FISCALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE
PARTITA IVA / CODICE FISCALE	PARTITA IVA / CODICE FISCALE

SEZIONE 2
CONFERIMENTO
CESSIONE O
DONAZIONE
D'AZIENDA CON
MANTENIMENTO
DELLA PARTITA IVA

3 Partita IVA o codice fiscale del conferente, cedente o donante

PL Barrare la casella se è stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997

SEZIONE 3
AFFITTO D'AZIENDA

AFFITTUARIO
Comunicazione ai fini dell'utilizzo del plafond trasferito (art. 8, quarto comma)

4 ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO
PARTITA IVA / CODICE FISCALE DEL LOCATORE

LOCATORE

5 AFFITTO DELL'UNICA AZIENDA 6 REVOCA AFFITTO D'AZIENDA

QUADRO F

SEZIONE 1
SOGGETTI DEPOSITARI
E LUOGHI DI
CONSERVAZIONE DELLE
SCRITTURE CONTABILI

TIPO COMUNICAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> C	CODICE FISCALE		
	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)		
	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazione)	PROVINCIA
	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)		
TIPO COMUNICAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> C	CODICE FISCALE		
	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)		
	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazione)	PROVINCIA
	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)		
TIPO COMUNICAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> C	CODICE FISCALE		
	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)		
	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazione)	PROVINCIA
	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)		

SEZIONE 2
LUOGHI
DI CONSERVAZIONE
DELLE FATTURE
ALL'ESTERO

TIPO COMUNICAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> C	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)		
	CITTÀ	STATO ESTERO	
TIPO COMUNICAZIONE <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> C	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)		
	CITTÀ	STATO ESTERO	

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pagina n.

--	--

QUADRO G
INFORMAZIONI INERENTI
LE ATTIVITÀ ESERCITATE

Barrare la casella "A" in caso di comunicazione di nuova attività
Barrare la casella "C" in caso di comunicazione di cessazione di attività

SEZIONE 1
ALTRE ATTIVITÀ
ESERCITATE

TIPO COMUNICAZIONE	CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	VOLUME D'AFFARI PRESUNTO	CONTABILITÀ SEPARATA
A C				
A C				
A C				
A C				

SEZIONE 2
ALTRI LUOGHI IN CUI
VENGONO ESERCITATE
LE ATTIVITÀ
E/O CONSERVATE
LE SCRITTURE CONTABILI

Barrare la casella "A" in caso di comunicazione di nuova sede
Barrare la casella "C" in caso di comunicazione di chiusura sede

TIPO COMUNICAZIONE	TIPO SEDE	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)	SCRITTURE CONTABILI
A C		C.A.P. COMUNE	
A C		C.A.P. COMUNE	
A C		C.A.P. COMUNE	
A C		C.A.P. COMUNE	

QUADRO H
Presunzione di cessione
– rapporto
di rappresentanza
art.1, comma 4,
D.P.R. n. 441/1997

Partita IVA o codice fiscale del rappresentante

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO I
ALTRE INFORMAZIONI
IN SEDE
DI INIZIO ATTIVITÀ

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	TELEFONO prefisso numero	FAX prefisso numero
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

SITO WEB

TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE	TIPO DI CATASTO	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
--------------------------	-----------------	---------	--------	------------	------------

Dati relativi all'immobile
destinato all'esercizio
dell'attività

ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO (v. istruzioni)	DATA DI REGISTRAZIONE	UFFICIO	NUMERO	SOTTO NUMERO	SERIE
---	-----------------------	---------	--------	--------------	-------

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE	
VOLUME ACQUISTI PRESUNTO	VOLUME CESSIONI PRESUNTO

Dati relativi all'attività
esercitata

TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA	LUOGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO	INVESTIMENTI INIZIALI	euro 0 – 5.000	euro 5.001 – 50.000	euro 50.001 – 200.000	oltre euro 200.000
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------	---------------------	-----------------------	--------------------

ALLEGATI

I dati da indicare nel modulo di apertura della Partita Iva

1 - Data di inizio dell'attività

Occorre indicare la data di inizio dell'attività professionale. Tale data corrisponderà alla data di apertura della partita iva (è possibile retrodatare la data fino ad un massimo di 30 giorni).

QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE	
1 INIZIO ATTIVITÀ	DATA INIZIO
2 VARIAZIONE DATI	PARITTA IVA
3 CESSAZIONE ATTIVITÀ	PARITTA IVA
4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA	PARITTA IVA

2 - Dati identificativi del contribuente

Deve essere indicato il nome ed il cognome del professionista. A differenza delle ditte individuali, non è possibile abbinare al nome del professionista un nome di fantasia.

QUADRO B SOGETTO D'IMPOSTA	
Dati identificativi	DITTA OVVERO COGNOME E NOME
	RISERVATO A SOGETTO NON RESIDENTE
	INDIRIZZO COMPLETO (CITTÀ, VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)
	STATO ESTERO
	NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO

3 - Attività esercitata e luogo di esercizio

L'Agenzia delle Entrate attribuisce ad ogni attività economica un codice numerico di 6 cifre, per meglio identificare il contribuente e l'attività da quest'ultimo esercitata. Tutti i codici attività elaborati dall'Agenzia delle Entrate sono contenuti in una tabella generale denominata "Classificazione delle attività economiche – ATECO 2007". In ogni atto ed in ogni dichiarazione che il Professionista dovrà presentare all'Agenzia delle Entrate, dovrà essere indicato tale codice attività.

Il codice attività attribuito alla professione di psicologo è

869030 – Attività svolta da Psicologi

Il **luogo di esercizio dell'attività** corrisponde al luogo in cui il professionista esercita la sua attività professionale. Quando il professionista non ha una propria struttura ove svolgere l'attività professionale, il luogo di esercizio coincide con la sua residenza. Se il professionista si avvale di una struttura di terzi per l'esercizio della sua attività professionale, è possibile indicare quale luogo di esercizio dell'attività l'indirizzo di detta struttura, purchè esista un regolare contratto scritto tra il professionista ed il proprietario della struttura stessa.

4 - Regimi fiscali agevolati

Qualora il professionista voglia adottare il regime agevolato denominato "**Regime forfettario**" dovrà indicare nell'apposita casella il codice "2". A partire dall'esercizio 2016 il "regime forfettario" è l'unico regime agevolato adottabile.

Regimi fiscali agevolati	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Attività di commercio elettronico	Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni) <input type="checkbox"/>		PROPRIO <input type="checkbox"/>	OSFITANTE <input type="checkbox"/>
	INDIRIZZO DEL SITO WEB		CESSIONE <input type="checkbox"/>	
	INTERNET SERVICE PROVIDER		C	

4 - Quadro C, Titolare

Occorre riportare i dati anagrafici del professionista e la sua residenza.

QUADRO C TITOLARE	CODICE FISCALE		COGNOME	NOME
	DATA DI NASCITA	COMUNE (o Stato Estero di nascita)		PROVINCIA
Dati identificativi	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)			
Residenza anagrafica o, se diverso, Domicilio Fiscale	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazione)		PROVINCIA
	SCRITTURE CONTABILI			

Tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria verranno inviate all'indirizzo di residenza del professionista e non al luogo di esercizio dell'attività.

Tutti gli altri dati richiesti nel modello sono relativi a fattispecie difficilmente riscontrabili nell'ambito dell'esercizio della libera professione. Per tale motivo non ci soffermeremo ad analizzarli nel dettaglio.

L'emissione della fattura – Art. 6 Dpr 633/1972

Uno dei momenti fondamentali ai fini Iva nell'esercizio della pratica professionale coincide con l'emissione della fattura.

Per capire quando nasce, da un punto di vista fiscale, l'obbligo di emissione della fattura, occorre fare alcune considerazioni.

Ai sensi dell'art. 6 del "Testo Unico Iva" (Dpr 633/1972), con riferimento alle prestazioni di servizi, la fattura deve essere emessa all'atto dell'effettuazione della prestazione. Sempre lo stesso art. 6 chiarisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Come abbiamo già visto nella parte introduttiva di questo vademecum, la prestazione professionale rientra nell'ambito delle prestazioni di servizi e, come tale, si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo e non all'atto dell'erogazione della prestazione.

L'obbligo di emissione del documento fiscale (fattura o ricevuta sanitaria) nasce quindi solo nel momento in cui il professionista incassa il corrispettivo per la prestazione erogata e non prima. Una volta emessa la fattura, sorge il debito verso l'Erario per l'eventuale Iva applicata in fattura.

Tutte le fatture emesse devono essere numerate progressivamente e registrate nel "Registro Iva delle fatture emesse".

Si evidenzia che nel regime agevolato denominato "regime forfetario" non è previsto l'obbligo di tenuta dei registri Iva. In tal caso, quindi, le fatture emesse non dovranno essere riportate su alcun registro ma dovranno solo essere accuratamente conservate ed esibite in caso di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il contenuto della fattura – Art. 21 DPR 633/1972

Ai sensi del "Testo Unico Iva", la fattura deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

1. Data di emissione;
2. Numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
3. Nome, Cognome, residenza o domicilio fiscale, numero di Partita Iva e Codice Fiscale del Professionista (eventualmente, in alternativa all'indirizzo di residenza, è possibile indicare il luogo di esercizio dell'attività professionale preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate – domicilio fiscale);

4. Nome, Cognome, residenza o domicilio fiscale, numero di Partita Iva o codice fiscale del Cliente (attenzione a verificare la correttezza del codice fiscale del Cliente perché sarà fondamentale ai fini della presentazione "dell'elenco Clienti e fornitori");
5. Natura, qualità e quantità dei servizi professionali prestati (Attenzione, è fondamentale ai fini della corretta applicazione dell'Iva in fattura);
6. Corrispettivo relativo alla prestazione professionale erogata (Imponibile);
7. Rivalsa Contributo Previdenziale Enpap 2% (Contributo integrativo);
8. Aliquota Iva applicata, eventuale esenzione Iva o eventuale dicitura prevista per i contribuenti che hanno adottato il regime forfetario;
9. Eventuale ritenuta d'acconto applicata in fattura (non prevista per i contribuenti forfetari);
10. Eventuale marca da bollo da Euro 2,00 da apporre sulle fatture di importo superiore ad Euro 77,47 ed emesse senza applicazione dell'Iva.

Per l'emissione delle fatture è possibile utilizzare i blocchetti prestampati delle ricevute sanitarie, acquistabili nei principali negozi di cancelleria, oppure avvalersi di un proprio modello su formato elettronico e poi stampato su un tradizionale foglio A4.

Per maggior chiarezza, si riportano qui di seguito due bozze di ricevute sanitarie compilate per una prestazione psicoterapeutica, senza applicazione dell'Iva, e per una prestazione di docenza, con applicazione dell'Iva.

Prestazione psicoterapeutica (prestazione esente dai Iva ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972)

SANITARIO, DOMICILIO, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

RICEVUTA n. 1

Data 24 02 2016

S _____

C.F. _____ P. IVA _____

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	IMPORTO
<u>1 SEDUTA PSICOTERAPEUTICA</u>	<u>76,50</u>
<u>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 2%</u>	<u>1,50</u>

RITENUTA D'ACCONTO € _____
(in caso di prestazioni a imprese)

FIRMA PER QUIETANZA

MARCA DA BOLLO


TOTALE 78,00

Bollo o IVA _____ % 2,00

da Pagare € 80,00

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e succ. modif., e soggetta all'eventuale imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972 e succ. modif.; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.

 6353C 01

1

Docenza (prestazione soggetta ad Iva con aliquota ordinaria del 22%)

SANITARIO, DOMICILIO, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

RICEVUTA n. _____

Data _____

S _____

C.F. _____ P. IVA _____

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	IMPORTO
1 DOCENZA AL CONVEGNO "....."	490,20
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 2 %	9,80

RITENUTA D'ACCONTO € 98,04
(in caso di prestazioni a imprese)

FIRMA PER QUIETANZA

MARCA
DA
BOLLO

TOTALE 500,00

Bollo e IVA 22 % 110,00

da Pagare € 511,96

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e succ. modif., e soggetta all'eventuale imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972 e succ. modif.; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.

6353C (01)

1

Si precisa che tale impostazione di fattura non può essere utilizzata da parte del professionista che ha adottato il regime forfetario. Verrà riportato uno specifico esempio nel capitolo dedicato al regime agevolato denominato "regime forfetario".

La conservazione delle fatture d'acquisto – Art. 25 DPR 633/1972

Nell'espletamento della propria attività professionale, il professionista non deve limitarsi alla corretta emissione e conservazione delle fatture attive, ma deve anche preoccuparsi di raccogliere e conservare le fatture passive relative agli acquisti di beni e servizi inerenti la propria attività professionale.

In particolare, l'art. 25 del Testo Unico Iva prevede che il contribuente provveda a numerare in ordine progressivo le fatture passive e ad annotarle in un apposito "registro Iva degli acquisti" anteriormente alla liquidazione dell'Iva periodica, ovvero alla dichiarazione Iva annuale nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione della relativa Iva. Come già visto nella sezione dedicata alla fatturazione attiva, in caso di adozione del "regime forfetario", il professionista non ha alcun obbligo di tenuta dei registri Iva; come tale, non deve procedere ad annotare le relative fatture d'acquisto su alcun registro ma deve limitarsi alla loro raccolta e conservazione.

Le liquidazioni periodiche dell'Iva

Periodicamente il professionista deve liquidare la propria posizione Iva nei confronti dell'Erario.

Liquidare l'Iva significa calcolare la differenza tra l'Iva a debito sulle fatture attive emesse ai clienti e l'Iva a credito sulle fatture passive pagate ai fornitori.

In linea generale, infatti, il professionista ha diritto di portare in detrazione (cioè di sottrarre dall'Iva dovuta all'Erario a seguito dell'emissione delle fatture attive) l'Iva relativa agli acquisti effettuati, purchè siano soddisfatte determinate condizioni:

1. È necessario che i beni o i servizi acquistati siano pertinenti o rilevanti rispetto all'attività esercitata dal contribuente;
2. È necessario che l'Iva sia esposta distintamente in fattura e che la stessa fattura sia stata registrata nel registro delle fatture d'acquisto;
3. L'acquisto non deve rientrare nei casi di indetraibilità totale o parziale ai fini Iva previsti dalla legge (es. autovetture 40%, telefonia cellulare 50%);

La liquidazione periodica dell'Iva viene normalmente fatta con cadenza trimestrale:

1. Entro il 16 maggio deve essere liquidata l'Iva relativa al primo trimestre (gennaio – marzo);
2. Entro il 16 agosto deve essere liquidata l'Iva relativa al secondo trimestre (aprile – giugno);
3. Entro il 16 novembre deve essere liquidata l'Iva relativa al terzo trimestre (luglio – settembre);
4. Entro il 16 marzo dell'anno successivo deve essere liquidata l'Iva relativa al quarto trimestre (ottobre – dicembre), conosciuta anche con il termine di "Dichiarazione Iva annuale".

Entro il 27 dicembre di ogni anno il professionista deve inoltre versare un acconto dell'Iva annuale pari all'88% del debito Iva risultante dalla dichiarazione Iva dell'anno precedente.

Si evidenzia che coloro che hanno adottato il "regime forfetario", non applicando l'Iva in fattura, non devono procedere alle liquidazioni periodiche ed alla predisposizione della dichiarazione Iva annuale.

L'IVA nell'ambito delle prestazioni psicologiche

Come abbiamo visto ripetutamente nel corso del presente vademecum, il Testo Unico Iva (DPR 633/1972) ordina tutte le regole di funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto, specificando tutti i casi in cui l'imposta deve essere applicata e tutti i casi in cui invece questa non deve essere applicata.

Il settore della psicologia è molto variegato dal punto di vista delle regole di applicazione dell'Iva perché al suo interno convivono prestazioni professionali aventi natura di prestazioni sanitarie, generalmente esenti da Iva, con prestazioni professionali non aventi i requisiti per essere considerate prestazioni sanitarie, quindi generalmente soggette ad Iva con aliquota ordinaria del 22%.

L'art. 10 del DPR 633/1972 sancisce testualmente:

"Sono esenti da Iva le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero delle finanze".

Dalla lettura dell'articolo sopra riportato, emerge quindi come sono esenti dall'applicazione dell'Iva le sole prestazioni aventi natura di prestazione medica, mentre sono soggette ad Iva con aliquota ordinaria tutte le prestazioni non aventi tale requisito. Purtroppo la normativa vigente non prevede un elenco ufficiale delle prestazioni esenti/non esenti dall'Iva perché l'esenzione o meno è strettamente correlata alla finalità stessa della prestazione fornita.

La maggioranza delle attività professionali svolte dallo psicologo rientrano nell'ambito delle attività sanitarie esenti da Iva a sensi dell'art. 10 del Dpr 633/1972 (Testo Unico Iva), ma non tutte.

La discriminante oggettiva ai fini della definizione della assoggettamento ad Iva o meno della prestazione va ricercata nella natura terapeutico/sanitaria della prestazione.

Quando la prestazione erogata dal professionista ha una finalità di carattere terapeutico per il paziente, la stessa rientra nell'ambito dell'esenzione Iva. Quando la stessa prestazione perde la finalità terapeutica per il paziente per assumere la connotazione di una semplice prestazione tecnica (si pensi ad una relazione tecnica di parte), allora deve essere soggetta ad Iva con aliquota ordinaria del 22%.

Quando la fattura è esente da Iva ed è di importo superiore ad Euro 77,47 occorre apporre sulla stessa una marca da bollo da Euro 2,00.

Si riporta qui di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un elenco di prestazioni rientranti nell'ambito dell'esenzione Iva ed un elenco di prestazioni che, per la loro finalità, sono soggette ad Iva.

Operazioni esenti da Iva

1. Sedute di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo;
2. Colloqui psicologici (Finalizzati alla ricerca di spiegazioni psicologiche per specifiche problematiche di carattere personale);
3. Somministrazioni di test al fine di trarre un profilo psicologico dell'individuo con fini diagnostici o di orientamento per la cura;
4. Supervisioni di casi clinici, se rivolte a colleghi che chiedono di essere seguiti direttamente nel trattamento psicoterapeutico di un paziente. Ove non ricorrano tali condizioni, la supervisione può rientrare nell'ambito della formazione e, come tale, è soggetta da Iva con aliquota ordinaria del 22%.

Operazioni soggette ad Iva

1. Docenze in convegni o corsi di formazione;
2. Consulenze psicologiche-educative per conto di Enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato (Sportello d'ascolto);
3. Consulenze tecniche giudiziali di parte o d'ufficio, comprensive di relazione scritta;
4. Elaborazioni e costruzioni di progetti per comunità, suole o associazioni.

Esenzione da Iva e conseguente indetraibilità dell'Iva sugli acquisti – Art. 10 DPR 633/1972

La possibilità di detrarre l'Iva pagata sulle fatture d'acquisto inerenti l'attività professionale è strettamente correlata all'applicazione dell'Iva sulle fatture emesse dal Professionista.

Se il professionista non applica l'Iva in fattura ai sensi dell'art. 10 del Testo unico Iva, in quanto svolge solo prestazioni professionali aventi natura di prestazioni sanitarie, non può detrarre l'Iva pagata sulle fatture d'acquisto.

Se il professionista emette fatture in parte in esenzione da Iva ed in parte soggette ad Iva, perché svolge contestualmente attività sanitarie e non sanitarie, l'Iva sulle fatture d'acquisto risulterà detraibile limitatamente alla percentuale derivante dal rapporto tra il totale delle operazioni soggette ad Iva compiute dal professionista ed il totale complessivo delle operazioni esenti ed imponibili svolte dal professionista.

$$\frac{\text{Operazioni soggette ad Iva}}{\text{Operazioni soggette da Iva + Operazioni esenti}} \times 100 = \% \text{ di detraibilità dell'Iva sugli Acquisti}$$

Adempimenti ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRAP)

Come abbiamo avuto modo di analizzare nella prima parte del presente vademecum, il reddito professionale, inteso come capacità della persona fisica di produrre ricchezza attraverso l'erogazione di un servizio o di una prestazione professionale, è soggetto alle imposte dirette, ossia a quella particolare forma di tassazione che colpisce direttamente la "ricchezza" prodotta dal contribuente.

In particolare, il reddito generato dall'esercizio della libera professione è soggetto a due forme di imposizione diretta:

1. L'IRPEF – l'Imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. L'IRAP – l'Imposta regionale sulle attività produttive.

Caratteristica comune di entrambe le forme di imposizione diretta è quella di colpire il "reddito professionale" inteso quale differenza tra:

RICAVI PROFESSIONALI -
COSTI PROFESSIONALI =

REDDITO PROFESSIONALE

Sia i ricavi che i costi, ai fini della determinazione del reddito professionale, sono conteggiati sulla base del principio di cassa, ossia partecipano alla formazione del reddito professionale solo all'atto dell'incasso effettivo della parcella emessa o del pagamento della fattura al fornitore.

Sulla base di tale principio, la parcella emessa dal professionista nel mese di dicembre 2015 e pagata dal cliente solo nel mese di gennaio 2016, parteciperà alla formazione del reddito professionale relativo all'anno 2016.

Lo stesso principio vale per tutti i costi sostenuti dal professionista, dal pagamento della fattura di un fornitore, al bollettino della quota dell'Ordine professionale, all'assicurazione professionale.

Gli unici due casi in cui si deroga al principio di cassa per la quantificazione del reddito professionale sono:

1. I contratti di leasing, per i quali il costo **viene** ripartito sulla base del principio di competenza;
2. I beni strumentali di valore superiore ad Euro 516,00 il cui costo di acquisto deve essere ripartito in più esercizi sulla base delle aliquote di ammortamento ministeriale.

Per esempio, i computers vengono ammortizzati in cinque anni, mentre le autovetture in quattro anni.

Costi promiscui

Esiste una particolare categoria di costi che il nostro legislatore tributario definisce "costi promiscui", ossia che d'ufficio si presuppone siano sostenuti in parte per l'esercizio dell'attività professionale ed in parte per l'attività privata.

Data la natura promiscua di tali spese, il legislatore ha previsto specifiche regole tributarie volte a ridurre la loro deducibilità dal reddito professionale, stabilendo specifiche percentuali di deducibilità:

1. **Costi inerenti alle autovetture** – deducibili dal reddito professionale nel limite del 20% del costo sostenuto;
2. **Costi inerenti la telefonia cellulare e la telefonia fissa** - deducibili nel limite dell'80% del costo sostenuto;
3. **Costi relativi alla formazione professionale** – deducibili nel limite del 50% del costo sostenuto (si è in attesa di un decreto che innalzi la percentuale di detrazione al 100%);
4. **Costi per Hotel e ristoranti** – deducibili nel limite del 75% del costo e per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti dal professionista nel periodo d'imposta;
5. **Spese di rappresentanza** - deducibili nel limite del 75% del costo e per un importo complessivamente non superiore all' 1% dell'ammontare dei compensi percepiti dal professionista nel periodo d'imposta.

Deducibilità dei contributi previdenziali Enpap ai fini IRPEF

Dal reddito netto professionale conteggiato con le regole viste in precedenza, il legislatore consente di dedurre i contributi soggettivi Enpap (contributi con aliquota 10%) e la relativa maternità pagati nel corso dell'esercizio. Si applica anche in questo caso il principio di cassa.

Il contributo integrativo Enpap del 2% applicato in fattura, non concorrendo alla formazione dei ricavi professionali, non può essere dedotto dal reddito professionale.

La determinazione del reddito tassabile può essere così schematizzato:

REDDITO PROFESSIONALE -
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI =

REDDITO TASSATO AI FINI IRPEF

L'IRPEF – L'imposta sul reddito delle persone fisiche

L'Imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un'imposta diretta, progressiva e **generale** che colpisce il reddito **complessivo** delle persone fisiche con aliquote crescenti sulla base di diversi scaglioni di reddito:

- **23%, reddito da Euro 0 ad Euro 15.000**
- 27%, reddito da Euro 15.001 ad Euro 28.000
- 38%, reddito da Euro 28.001 ad Euro 55.000
- 41%, reddito da Euro 55.001 ad Euro 75.000

Presupposto dell'imposta è il possesso di redditi rientranti in una delle seguenti categorie:

1. Redditi fondiari;
2. Redditi di capitale;
3. Redditi di lavoro dipendente;
4. Redditi di lavoro autonomo (Redditi da attività professionale);
5. Redditi d'impresa.

Si parla di imposta "generale" perché colpisce il reddito complessivo del contribuente, ossia il reddito derivante dalla sommatoria di tutte le singole categorie reddituali prodotte dal contribuente.

Se consideriamo un reddito complessivo di Euro 28.000, la tassazione per il professionista sarà la seguente:

- **Euro 15.000, soggetto ad Irpef con aliquota del 23% - Euro 3.450**
- **Euro 13.000, soggetto ad Irpef con aliquota del 27% - Euro 3.510**

Dall'Irpef così determinata, in fase di predisposizione della propria dichiarazione dei redditi, il professionista potrà stornare eventuali ritenute d'acconto che gli sono state applicate in corso d'anno (si veda paragrafo successivo).

Le ritenute d'acconto applicate in fattura

Quando un professionista emette una fattura ad un soggetto titolare di partita iva, sia esso una persona fisica, una società o un Ente senza scopo di lucro, come abbiamo già visto in precedenza, occorre applicare in fattura una ritenuta a titolo d'acconto dell'IR-PEF pari al 20% dell'onorario.

Il cliente titolare di partita Iva assume in tal caso la veste di "sostituto d'imposta", ossia di soggetto terzo che si frappone tra il professionista e l'amministrazione finanziaria trattenendo, dai compensi erogati al professionista stesso, un acconto delle imposte da quest'ultimo dovute e versandolo per suo conto all'amministrazione finanziaria.

Riportiamo qui di seguito l'esempio di fattura già visto in precedenza:

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE		IMPORTO
1 DOCENZA AL CONVEGNO "....."		490,20
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 2%		9,80
RITENUTA D'ACCONTO € 98,04		TOTALE 500,00
Bollo o IVA 9% 110,00		da Pagare € 511,96

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e succ. modif., e soggetta all'eventuale imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972 e succ. modif.; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autorizzato.

Nell'apposita sezione della fattura o della ricevuta sanitaria, il professionista dovrà indicare l'importo della ritenuta d'acconto che il cliente dovrà trattenere a sé, pari al 20% dell'onorario applicato in fattura, e versare successivamente all'Erario.

Sulla rivalsa Enpap del 2% non deve essere conteggiata la ritenuta d'acconto in quanto, come abbiamo già detto, il contributo previdenziale non concorre alla formazione dei ricavi professionali.

La ritenuta d'acconto così conteggiata, dovrà essere dedotta dal totale fattura ed il cliente pagherà al professionista l'importo netto.

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della parcella al professionista, il cliente "sostituto d'imposta" verserà all'Erario l'importo trattenuto al professionista a titolo di ritenuta d'acconto dell'Irpef.

Entro il 28 febbraio di ogni anno i singoli sostituti d'imposta, a cui il professionista ha emesso fattura con applicazione della ritenuta d'acconto, dovranno far pervenire al professionista la Certificazione Unica riepilogante tutte le ritenute operate nel corso dell'anno precedente. Medesima Certificazione dovrà essere inviata in formato elettronico dai sostituti d'imposta all'Amministrazione finanziaria entro il giorno 7 marzo.

Il possesso della certificazione Unica da parte del professionista, permetterà di sottrarre dall'Irpef conteggiata in fase di predisposizione della propria dichiarazione dei redditi, le ritenute d'acconto trattenute dai diversi sostituti d'imposta nel corso dell'esercizio.

Si evidenzia che la stessa Certificazione Unica dovrà essere rilasciata dai sostituti d'imposta anche ai professionisti aderenti al regime agevolato "forfettario", nonostante costoro non applichino la ritenuta d'acconto in fattura. In quest'ultimo caso, la funzione della Certificazione Unica è quella di certificare i compensi erogati al professionista nel corso dell'esercizio precedente.

L'IRAP – Imposta regionale sulle attività produttive

La seconda forma di imposizione diretta che grava sul reddito professionale è l'IRAP.

L'Irap venne istituita nell'anno 1997 in sostituzione di una molteplicità di imposte precedentemente in vigore (ILOR, ICIAP, ecc.).

Si tratta di un'imposta a carattere regionale, il cui gettito spetta alla Regione sul cui territorio è esercitata l'attività professionale o d'impresa.

L'IRAP colpisce i soggetti che svolgono abitualmente **un'attività autonomamente organizzata** diretta alla produzione ed allo scambio di beni, nonché alla produzione di servizi nel territorio della Regione.

Presupposto per l'assoggettamento al tributo è che l'attività professionale o imprenditoriale sia svolta mediante un'autonoma organizzazione. Come vedremo successivamente, stabilire se tale autonoma organizzazione esista o meno in campo al professionista, è stato fonte di anni di contenzioso in sede tributaria tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria.

La base imponibile Irap, ossia il reddito su cui andare a conteggiare l'imposta dovuta, si calcola con modalità piuttosto simili a quelle già viste in precedenza per quantificare il reddito professionale ai fini Irpef.

Tuttavia, a differenza dell'Irpef, non tutti i costi sostenuti dal professionista, anche se inerenti all'attività professionale, risultano deducibili ai fini Irap.

In particolare, la normativa tributaria prevede che la base imponibile IRAP è data dalla differenza tra:

- La somma dei ricavi d'esercizio tipici;
- La somma dei costi d'esercizio delle materie prime, sussidiari e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali.

Nella sostanza, quindi, non risultano deducibili dalla base imponibile IRAP i seguenti costi:

1. Spese per il personale dipendente e assimilato;
2. I compensi occasionali;
3. I costi per i co.co.co.;
4. I compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente;
5. Gli interessi passivi;

L'aliquota IRAP attualmente in vigore nella Regione Piemonte è del 3,9%.

La debenza dell'Irap da parte dei professionisti

Come abbiamo visto in precedenza, l'Irap è un'imposta nata per tassare le attività "autonomamente organizzate", ossia quelle attività caratterizzata da un insieme di strumenti, persone e capitali in grado di produrre reddito.

Nel corso degli ultimi anni si sono susseguite diverse sentenze di svariate commissioni tributarie che hanno affermato la non debenza dell'Irap da parte del professionista individuale che opera in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui (personale dipendente).

Il professionista che opera a mezzo di un'autonoma organizzazione è invece soggetto all'Irap. Nella maggior parte dei casi l'autonoma organizzazione viene identificata con la presenza di uno o più lavoratori dipendenti. La presenza all'interno dello studio di macchinari di elevato valore economico, non implica l'esistenza di un'autonoma organizzazione.

Sulla base di una recentissima sentenza tributaria, quando viene costituito un gruppo formale di professionisti per la condivisione delle spese di gestione dello studio professionale, l'Irap non è comunque dovuta. Il tributo sembrerebbe invece sempre dovuto da parte delle Associazioni professionali e delle Società fra professionisti, indipendentemente o meno dalla presenza di personale dipendente.

Il Regime Forfettario - Legge 190/2014

La Legge di stabilità 2015 ha istituito il regime fiscale agevolato per i lavoratori autonomi denominato "Regime forfettario", adottabile in alternativa al regime ordinario analizzato delle pagine precedenti, da tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma.

La successiva Legge di stabilità per l'anno 2016 ha parzialmente modificato il regime agevolato nel tentativo di ampliarne l'ambito applicativo, al fine di "compensare" il venir meno del precedente "regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile" istituito nell'anno 2011.

A decorrere dall'anno 2016, il regime forfettario risulta essere l'unico regime fiscale agevolato alternativo al regime ordinario, analizzato nei precedenti paragrafi.

Il regime forfettario può essere adottato sia da coloro che aprono una nuova partita iva, sia da coloro che sono già in possesso di una partita iva purchè, nell'anno precedente a quello di entrata nel regime agevolato, abbiano rispettato i limiti previsti da tale regime.

Si ritiene opportuno evidenziare che coloro i quali negli anni precedenti hanno aderito al "vecchio regime dei contribuenti minimi", possono continuare ad applicarlo fino alla sua naturale scadenza (5 anni di attività o fino al compimento dei 35 anni da parte del professionista).

I requisiti per l'accesso al regime forfettario

L'accesso al regime, nonché il suo mantenimento negli anni successivi, richiede il possesso da parte del professionista di alcuni requisiti:

1. Ammontare dei ricavi;
2. Spese per lavoro dipendente;
3. Valore dei beni strumentali;
4. Limite ad un eventuale reddito di lavoro dipendente;
5. Assenza di partecipazioni in società trasparenti.

Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica, come avveniva invece nel precedente "regime di vantaggio". La sua applicazione è pertanto subordinata solo al verificarsi delle condizioni ed al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Ammontare dei ricavi

L'ammontare dei ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di adozione del regime agevolato, o che si prevede di conseguire nell'anno in corso in caso di apertura di una nuova partita iva, non deve essere superiore ad Euro 30.000.

In caso di apertura della partita iva in corso d'anno, il limite massimo dei ricavi deve essere ragguagliato ad anno. Se per esempio la partita iva viene aperta in data 01/07/2016, il limite massimo dei ricavi conseguibili nell'esercizio è di Euro 15.000.

Anche nel regime forfettario, così come abbiamo già visto in precedenza per il regime ordinario, i ricavi vengono conteggiati sulla base del principio di cassa ossia, non all'atto dell'emissione della fattura, ma all'atto dell'incasso della fattura stessa. Se una fattura viene quindi emessa nel mese di dicembre 2016 ma incassata solo nel mese di gennaio 2017, il ricavo andrà a costituire il reddito professionale dell'esercizio 2017.

In caso di superamento del limite di Euro 30.000 di ricavi in corso d'anno, il contribuente uscirà dal regime agevolato nell'esercizio successivo, senza particolari conseguenze di natura fiscale.

Spese per lavoro dipendente

Il professionista non deve aver sostenuto nell'anno precedente a quello di entrata nel regime agevolato, o non deve prevedere di sostenere nell'anno di adozione del regime agevolato, spese per lavoro dipendente ed assimilato per un importo superiore ad Euro 5.000.

Valore dei beni strumentali

Il valore dei beni strumentali iscritti a libro cespite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del regime forfettario, non deve essere superiore ad Euro 20.000.

Per la verifica del limite massimo del valore dei beni strumentali occorre tenere in considerazione anche i seguenti beni:

1. Beni in leasing;
2. Beni in locazione o noleggio;
3. Beni in comodato
4. Il 50% dei beni promiscui (autovetture e telefoni cellulari)

Non rientrano nel conteggio del predetto limite, gli immobili a qualunque titolo detenuti dal professionista (proprietà o locazione).

Limite ad un eventuale reddito di lavoro dipendente

Non possono adottare il regime forfetario coloro i quali nell'anno precedente a quello di adozione del regime agevolato hanno conseguito redditi di lavoro dipendente ed assimilato superiori ad Euro 30.000. Tale soglia è irrilevante se il lavoro è cessato prima dell'adozione del regime (dimissioni o licenziamento).

Allo stesso modo, non possono adottare il regime forfetario coloro i quali nel corso dell'esercizio di apertura della partita iva prevedono di sostenere redditi da lavoro dipendente superiore ad Euro 30.000. Anche in questo caso è stato chiarito che la verifica di tale soglia di Euro 30.000 è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Assenza di partecipazioni in società trasparenti

Il professionista che decide di adottare il regime forfetario non deve possedere partecipazioni in società di persone (S.n.c. – S.a.s.) o in S.r.l. trasparenti.

La perdita di uno dei requisiti o la verifica di una causa ostativa del Regime forfetario

La perdita di uno dei requisiti previsti per l'accesso al regime o la verifica di una causa ostativa, determina la fuoriuscita dal regime forfetario a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

A differenza del "regime di vantaggio" non è contemplata l'esclusione immediata dal regime per superamento del limite dei ricavi o compensi di oltre il 50%.

I principali vantaggi del regime forfetario

I principali vantaggi offerti dal regime forfetario possono essere così sintetizzati:

1. Mancata applicazione dell'Iva in fattura ed adempimenti ai fini Iva ridotti;
2. Determinazione del reddito in misura forfetaria;
3. Imposta sostitutiva sul reddito professionale (5% - 15%);
4. Non debenza dell'Irap;
5. Mancata applicazione degli studi di settore.

1 - Mancata applicazione dell'Iva in fattura ed adempimenti ai fini Iva ridotti

Le operazioni poste in essere nell'ambito del regime forfetario sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva e, come tale, sulle fatture emesse non si applica l'Iva.

Questa previsione normativa permette di superare i dubbi che abbiamo analizzato nella prima parte del presente vademecum in merito al corretto inquadramento di una prestazione nell'ambito delle prestazioni sanitarie o meno. Tutte le prestazioni sono fuori dall'ambito di applicazione dell'Iva, indipendentemente dal fatto che si tratti di una prestazione sanitaria o meno.

Per identificare l'adozione di tale regime agevolato, è necessario apporre in calce alla fattura la seguente dicitura:

"Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014 – Regime forfettario".

Sulle fatture di importo superiore ad Euro 77,47 occorre applicare una marca da bollo da Euro 2,00.

Si riporta qui di seguito una bozza di ricevuta sanitaria emessa in applicazione del regime forfettario.

SENZIO, DOMICILIO, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

RICEVUTA n. 1

Data **24/02/2016**

S _____

C.F. _____ P. IVA _____

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	IMPORTO
1 SEDUTA PSICOTERAPEUTICA	76,50
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 2%	1,50
OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMII DA 54 A 89 DELLA LEGGE NR. 190/2014 - - REGIME FORFETTARIO	
RITENUTA D'ACCONTO € _____	TOTALE 78,00
	Bollo o Marca € 2,00
	da Pagare € 80,00

FIRMA PER QUERENZA

MARCA DA BOLLO

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e succ. modif., e soggetta all'eventuale imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972 e succ. modif.; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad indicare il numero ed il codice venivamento della imposta di acconto sul lavoro autonomo.

ES51C

1

Il regime forfetario, prevedendo la non applicazione dell'Iva in fattura, non permette la detraibilità dell'Iva sulle fatture d'acquisto e non rende necessario provvedere alle liquidazioni periodiche dell'Iva, come avviene invece nel regime ordinario.

In caso di adozione del regime forfettario, il professionista non ha alcun obbligo di tenuta dei registri Iva e, come tale, non deve procedere ad annotare né le fatture d'acquisto, né le fatture di vendita in alcun registro.

Dovrà tuttavia conservare accuratamente tutte le fatture emesse ed i documenti contabili relativi ai costi professionali.

2 - Determinazione del reddito in misura forfetaria

Il reddito professionale non viene determinato in via analitica come avviene nel regime ordinario

$$\text{RICAVI} - \text{COSTI} = \text{REDDITO PROFESSIONALE}$$

ma viene determinato in misura forfetaria applicando ai ricavi conseguiti nell'esercizio la percentuale del 78%

$$\text{RICAVI} \times 78\% = \text{REDDITO PROFESSIONALE}$$

Per la quantificazione dei ricavi si applica sempre il principio di cassa.

3 - Imposta sostitutiva sul reddito professionale

Il reddito professionale determinato forfettariamente secondo le modalità sopra descritte, viene tassato con un'imposta sostitutiva del 15%, in sostituzione della tradizionale Irpef a scaglioni.

In caso di inizio di una nuova attività, che non costituisca mera prosecuzione di un'attività precedentemente esercitata in altra forma, per i primi cinque anni di attività si applica l'imposta sostitutiva agevolata del 5% (stessa aliquota applicata nel precedente regime di vantaggio).

Sulle fatture emesse ai clienti titolari di partita Iva non si deve applicare la relativa ritenuta d'acconto, come avviene invece per il regime ordinario. Occorre tuttavia apporre in fattura la seguente dicitura:

"Operazione non soggetta a ritenuta d'acconto, ai sensi della legge 190/2014."

Riportiamo qui di seguito una bozza di fattura emessa da un professionista rientrante nel regime Iva forfetario ad un cliente titolare di partita Iva (sostituto d'imposta):

RICEVUTA n. _____	
Data _____	
S. _____	
C.F. _____	P. IVA _____
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	IMPORTO
1 DOCENZA AL CONVEGNO	490,20
"....."	
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 9%	9,80
OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 1 CONNI DA 54 A 89 DELLA LEGGE 190/2014 IL REGIME NON E' SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO AI SENSI DELLA LEGGE 190/2014	
RITENUTA D'ACCONTO <small>In caso di prestazioni a imposta</small>	€ _____
TOTALE 500,00	
Bollo o IVA _____ 2,00	
da Pagare € 502,00	
<p style="text-align: center;">FIRMA PER QUOTAZIONE</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; text-align: center; vertical-align: middle;"> MARCA DA BOLLO </div> <p style="font-size: small;">La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e succ. modif., e soggetta all'eventuale imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972 e succ. modif.; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.</p> <p style="font-size: x-small;">In caso di prestazioni ad imposta il sostituto di imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.</p>	
<small>Quifatt 6353C 107</small>	<small>1</small>

Così come avviene per il regime ordinario, i contributi Enpap (soggettivo 10% e maternità) versati nel corso dell'esercizio sono deducibili dal reddito professionale. Il reddito tassabile risulta quindi così determinabile:

$$\text{RICA VI} \times 78\% = \text{REDDITO PROFESSIONALE}$$

$$\text{REDDITO PROFESSIONALE} - \text{CONTRIBUTI ENPAP} = \text{REDDITO TASSABILE}$$

$$\text{REDDITO TASSABILE} \times 15\% = \text{IMPOSTA SOSTITUTIVA}$$

4 - Non debenza dell'Irap

I contribuenti forfetari sono fuori dall'ambito di applicazione dell'Irap. Non è quindi necessario verificare la presenza o meno di un'attività autonomamente organizzata per definire la debenza o meno al tributo, come avviene invece per i professionisti che adottano il regime ordinario.

Il versamento delle imposte e la dichiarazione dei redditi

Entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di produzione del reddito professionale occorre compilare la dichiarazione dei redditi (conosciuta con il termine tecnico di Modello Unico), quantificare le imposte Irpef, Irap o l'eventuale imposta sostitutiva dovuta a saldo, e provvedere al loro versamento.

E' possibile posticipare il versamento delle imposte dal 16 giugno al 16 luglio con una piccola maggiorazione dello 0,40% delle imposte dovute.

In fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi e di definizione delle imposte dovute a saldo per l'anno precedente, è necessario conteggiare anche gli acconti Irpef ed Irap dovuti per l'anno in corso.

Gli acconti Irpef ed Irap dovuti per l'anno in corso sono pari al 100% dell'imposta dichiarata per l'anno precedente e devono essere versati in una o due rate a seconda dell'importo:

1. **Unico versamento, entro il 30 novembre, se l'importo non supera Euro 257,52;**
2. **Due rate, se l'acconto dovuto è pari o superiore ad Euro 257,52. In quest'ultimo caso:**
 - a) la prima rata, pari al 40% dell'acconto dovuto, dovrà versare entro il 16 giugno insieme al saldo dell'anno precedente;
 - b) La seconda rata, pari al 60% dell'acconto dovuto, dovrà essere versata entro il 30 novembre.

Il contribuente che prevede di dichiarare per l'anno successivo una minore Irpef (a causa, per esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi), può rideterminare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Anche per coloro i quali hanno adottato il regime forfetario e devono versare la relativa imposta sostitutiva sul reddito determinato forfetariamente, le regole e le scadenze per i versamenti dell'imposta sostitutiva dell'Irpef sono uguali.

Il saldo dell'imposta sostitutiva deve essere versato entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione del reddito professionale, eventualmente posticipato al 16 luglio con una piccola maggiorazione dello 0,4%.

Anche con riferimento all'imposta sostitutiva, occorrerà versare l'acconto per l'anno in corso con le stesse modalità sopra analizzate ai fini Irpef ed Irap.

Per versare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dalle liquidazioni periodiche dell'Iva, i contribuenti titolati e non titolari di partita Iva devono utilizzare "il modello F24".

Il modello viene definito "unificato" perché permette al contribuente di effettuare con un'unica operazione il pagamento di tutte le somme dovute all'Erario, compensando il versamento con eventuali crediti tributari da lui vantati.

Si riporta qui di seguito un esempio di compilazione del modello F24 tratto dalla Guida pratica dell'Agenzia delle Entrate.

SEZIONE CONTRIBUENTE:
indicare il codice fiscale e i dati anagrafici completi di domicilio fiscale del contribuente tenuto al pagamento.

SEZIONE ERARIO:
indicare l'appropriato codice tributo, il valore 0101 (versamento in un'unica soluzione) nel campo "rateazione" e il periodo di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta).

SEZIONE REGIONI:
riportare il codice tributo relativo all'addizionale regionale corredato dell'indicazione del codice regione in base al domicilio fiscale del contribuente, il valore 0101 (versamento in un'unica soluzione), il periodo di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta).

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:
riportare il codice 99 (utilizzabile per tutti i comuni salvo quelli siti nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano per i quali esistono specifici "codici enti"), i codici tributo relativi all'addizionale comunale (saldo e acconto), il valore 0101 (versamento in un'unica soluzione), i periodi di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta).

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE: R S S M R A 0 0 A 3 0 H 5 0 1 B
DATI ANAGRAFICI: ROSSI MARIO
DOMICILIO FISCALE: ROMA VIA MILANO, 1

IMPOSTE DIRETTE - IVA	codice tributo	rateazione/periodo di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
IMPOSTE DIRETTE - IVA	4001	0101 2008	351,00	
RITENUTE ALLA FONTE	4033	0101 2009	337,50	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				
TOTALE A			688,50 B	
				SALDO (A-B)
				688,50

SEZIONE REGIONI	codice tributo	rateazione/periodo di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
0 8	3801	0101 2008	180,00	
TOTALE C			180,00 D	
				SALDO (C-D)

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice tributo	rateazione/periodo di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
9 9	3844	0101 2008	84,00	
9 9	3843	0101 2009	27,30	
TOTALE E			111,30 F	
				SALDO (G-H)
				111,30

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI	codice ente	codice sede	codice posizione	rateazione/periodo di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
INAIL						
TOTALE I						
						SALDO (I-L)

SALDO FINALE
EURO 979,80

ESTREMI DEL VERSAMENTO
Data: / /
Codici Banca/Poste/Agente della riscossione: / /
Pagamento effettuato con assegno: bancario/postale circolare/vaglia postale
Cassa / Entesità: / /

I titolari di partita Iva non possono più presentare i modelli F24 cartacei presso gli sportelli bancari o postali, ma devono provvedere al loro versamento solo mediante internet banking o avvalendosi di un intermediario abilitato.

I tributi sono identificati da speciali codici tributo che devono essere inseriti all'interno del modello F24, contestualmente all'anno di riferimento, per identificare l'imposta che il contribuente intende versare. Si riportano qui di seguito alcuni dei codici tributo più utilizzati:

4001 – Irpef saldo

4033 – Irpef acconto prima rata

4034 – Irpef acconto seconda rata

3800 – Irap saldo

3812 – Irap acconto prima rata

3813 – Irap acconto seconda rata

1792 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario, saldo

1790 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario, acconto prima rata

1791 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario, acconto seconda rata

Gli adempimenti previdenziali – E.N.P.A.P.

L'E.n.p.a.p. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi) è la cassa di previdenza di tutti i Professionisti iscritti all'Albo degli Psicologi.

E' tenuto ad iscriversi all'Enpap il professionista che:

1. Sia iscritto all'Albo degli Psicologi;
2. Abbia ricevuto un compenso economico per attività libero professionale come Psicologo.

Per iscriversi il professionista ha tempo 90 giorni dalla data di incasso del primo compenso. Non ha obbligo di iscrizione fin quando non incassa compensi, anche se è iscritto all'Albo o se ha aperto la Partita Iva.

L'iscrizione può essere fatta online tramite il sito dell'Enpap.

I contributi dovuti all'Enpap

Sono tre le tipologie di contributi che il professionista titolare di partita Iva è tenuto a versare all'Enpap:

1. Contributo soggettivo – 10%
2. Contributo integrativo – 2%
3. Maternità – Euro 135,00

Il contributo soggettivo si calcola applicando la percentuale del 10% al reddito netto professionale:

Ricavi – costi = Reddito netto professionale (regime ordinario)

Ricavi X 78% = Reddito netto professionale (regime forfetario)

Reddito netto professionale X 10% = Contributo soggettivo

Per il versamento del contributo soggettivo è previsto un minimale di Euro 780,00, anche se il 10% del reddito professionale genera un valore inferiore a tale importo.

In alcuni casi specifici il contributo minimo può essere ridotto:

- a) da Euro 780,00 ad Euro 390,00 se il professionista è un lavoratore dipendente o un pensionato di un altro Ente di previdenza obbligatoria, se è un pensionato Enpap o se sia stato in condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare;
- b) da Euro 780,00 ad Euro 260,00 se per l'anno a cui si riferisce la riduzione il professionista risulta iscritto all'Enpap complessivamente da non oltre 3 anni e l'età anagrafica non supera i 35 anni;
- c) da Euro 780,00 ad Euro 156,00 se il professionista ha conseguito nell'anno un reddito professionale pari o inferiore ad Euro 1.560,00.

Il contributo integrativo corrisponde al 2% dei corrispettivi lordi incassati, con un minimo di Euro 60,00.

Ricavi X 2% = Contributo integrativo

Tale contributo proviene dalla quota aggiuntiva obbligatoria del 2% da inserire in fattura.

Quando si versano i contributi Enpap

Durante l'anno, le scadenze per i versamenti dei contributi Enpap sono due:

1. 1° marzo
2. 1° ottobre

Entro il giorno 1° marzo di ogni anno occorre versare l'acconto per l'anno precedente, pari al 70% dei contributi dovuti sulla base del reddito professionale conseguito nel secondo anno precedente.

Quindi, nel mese di marzo 2017 occorrerà versare l'acconto per l'anno 2016 e tale acconto sarà pari al 70% dei contributi dovuti sulla base del reddito professionale conseguito nell'anno 2015. Nel caso in cui si preveda per l'anno 2016 un reddito più basso rispetto a quello conseguito nell'anno 2015, è possibile ricalcolare l'acconto proporzionandolo al nuovo reddito presunto. L'acconto può essere pagato in un'unica soluzione, oppure può essere rateizzato.

Entro il giorno 1° ottobre occorre comunicare all'Enpap il proprio reddito professionale conseguito nell'anno precedente, conteggiare i contributi dovuti e versare il relativo saldo, decurtando quanto già versato a titolo di acconto nel mese di marzo. Quindi, entro

il 1° ottobre 2017 occorrerà comunicare all'Enpap il reddito professionale conseguito nell'anno 2016, calcolare i contributi dovuti sul reddito professionale e versare il relativo saldo, decurtando l'acconto versato entro il 1° marzo 2017.

La comunicazione del reddito professionale può essere fatta accedendo alla propria area personale del sito dell'Enpap comunicando due dati:

1. Reddito netto professionale (base di calcolo del contributo soggettivo 10%);
2. Volume d'affari (base di calcolo del contributo integrativo 2%).

A partire dall'anno 2015 è possibile versare i contributi previdenziali Enpap mediante il modello F24, compensando il debito dovuto con eventuali crediti tributari vantati dal contribuente.

Gli studi di settore

Lo studio di settore è uno strumento che l'Amministrazione finanziaria italiana utilizza per monitorare i parametri economici di liberi professionisti, lavoratori autonomi ed imprese.

La funzione principale dello studio di settore è quella di raccogliere dati contabili e non contabili che caratterizzano l'attività ed il contesto economico in cui opera il libero professionista o l'impresa, allo scopo di valutare la sua capacità reale di produrre reddito.

Tale strumento viene spesso utilizzato per l'accertamento induttivo dei professionisti, ossia per la ricostruzione del reddito professionale prescindendo dalle risultanze delle scritture contabili o della dichiarazione dei redditi ma basandosi sulle risultanze di ispezioni o verifiche compiute dall'amministrazione finanziaria o di dati ed informazioni raccolte dall'ufficio anche attraverso gli studi di settore stessi.

Lo studio di settore è costruito secondo un procedimento statistico che si articola in tre fasi fondamentali:

1. Raccolta di elementi quantitativi e qualitativi su una determinata attività;
2. Individuazione di modalità omogenee di svolgimento della stessa (cluster)
3. Determinazione dei ricavi presunti generati dall'esercizio dell'attività professionale.

Il software Gerico, contenente tutti gli studi di settore attualmente approvati, elabora i dati inseriti all'interno degli studi e fornisce l'esito del calcolo relativamente a:

- Cluster di riferimento
- Coerenza economica
- Normalità economica
- Congruità

La coerenza economica confronta il valore di alcuni indici elaborati sulla base dei dati dichiarati dal contribuente in fase di compilazione dello studio con il valore dei medesimi indici ottenuto su base statistica. E' previsto un valore minimo ed un valore massimo entro cui il valore calcolato dallo studio deve posizionarsi.

L'analisi di normalità economica è volta ad individuare alcuni indicatori i cui valori anomali possono far pensare ad un'attività economica svolta in condizioni "non normali" o ad una non corretta compilazione dello studio di settore. Anche in questo caso è previsto un valore minimo ed un valore massimo che può assumere l'indice.

L'analisi di congruità mira invece a stimare un ricavo presunto basandosi sui dati inseriti dal professionista all'interno dello studio di settore.

Gli studi devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ed il mancato rispetto degli indici sopra descritti può comportare un controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni

La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato (Comuni, Scuole, Tribunali, ecc.) debba avvenire esclusivamente in formato elettronico.

L'obbligo di invio delle fatture in formato elettronico è entrato a regime a partire dal mese di aprile 2015.

La fattura elettronica per la pubblica amministrazione (conosciuta anche con il nome di FatturaPA) è un file prodotto in un linguaggio informatico denominato "Xml" la cui composizione deve rispettare precise regole dettate dall'Amministrazione finanziaria. Non si tratta quindi di una mera fattura redatta in formato Pdf o in formato word.

Per permettere lo scambio delle fatture elettroniche tra i fornitori ed i singoli uffici della Pubblica Amministrazione è stato creato un apposito Sistema informatico di interscambio (conosciuto con il nome tecnico di S.D.I.), gestito direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Il sistema di interscambio è la piattaforma che:

1. **Trasmette la fattura elettronica dal fornitore alla Pubblica Amministrazione**
2. **Trasmette le notifiche di accettazione o diniego relative alle singole fatture elettroniche inviate, sia al fornitore che al competente ufficio a cui la fattura è indirizzata;**
3. **Consente al ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) il monitoraggio della finanza pubblica.**

Ogni ufficio della Pubblica Amministrazione destinatario di una fattura elettronica (Comune, scuola, tribunale, ecc.) si è preventivamente iscritto al Sistema di interscambio ottenendo un codice numerico identificativo chiamato **Codice Univoco**. Inserendo tale Codice Univoco all'interno della fattura elettronica il "Sistema di interscambio" prende in carico la fattura e la invia all'ufficio della pubblica amministrazione destinataria.

L'Ufficio destinatario, una volta acquisita la fattura, invierà una ricevuta di avvenuta accettazione o diniego della fattura stessa.

Per generare la fattura elettronica in formato Xml secondo le direttive imposte dal Sistema di Interscambio si consiglia di non scaricare specifici software ma di avvalersi di uno dei molteplici servizi presenti in internet.

Tra i principali portali che garantiscono il servizio di predisposizione e di invio delle fatture elettroniche evidenziamo:

- www.enpap.it (utilizza la piattaforma Digithera)
- www.fatturazione.infocert.it
- www.pec.it
- www.opendotcom.it

Tutti i portali sopra elencati garantiscono, oltre alla compilazione ed all'invio della fattura, anche la conservazione sostitutiva della fattura elettronica a norma di legge per almeno 10 anni, come previsto dalla normativa tributaria in vigore.

Si evidenzia che le fatture elettroniche emesse devono avere una numerazione distinta rispetto alle tradizionali fatture cartacee, per esempio 1E, 2E, ecc.

A partire dalla seconda metà dell'anno 2016 l'Agenzia delle Entrate dovrebbe implementare sul suo sito internet un servizio gratuito di predisposizione, invio e conservazione delle fatture elettroniche utilizzabile gratuitamente da tutti i contribuenti.